DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE N. 33 del 29/08/2022

Oggetto:	**V Piano Sociale di Zona 2022-2024. Definizione dell'assetto gestionale dell' Ambito Territoriale TA/7. Approvazione schema di convezione associata ex art. 30 TUEL.**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **29** del mese di **agosto** alle **ore 09.37**, presso l'Aula Consiliare del Comune di Manduria, alla Via Frà B. Margarito snc, si è riunito, il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale TA/7, in seduta ordinaria, giusta **convocazione protocollo n. 41093/2022 del 23.08.2022** e risultano presenti:

N.	Ente	QUALIFICA	NOME E COGNOME	P	A
1)	**Comune di Manduria**	**Presidente**	Gregorio PECORARO-Sindaco	X	
2)	**Comune di Avetrana**	**Componente**	Elisabetta MARCHETTI- Assessore	X	
3)	**Comune di Fragagnano**	**Componente**	Serena BISANTI- Assessore	X	
4)	**Comune di Lizzano**	**Componente**	Antonietta D'ORIA - Sindaco	X	
5)	**Comune di Maruggio**	**Componente**	**********		X
6)	**Comune di Sava**	**Componente**	Roberta FRIOLO - Assessore	X	
7)	**Comune di Torricella**	**Componente**	Angelo CAPUTO - Assessore	X	
8)	**ASL TA**	**Componente**	Gloria Saracino – Direttore DSS7 ASL TA	X	
			Totali	7	1

Assiste alla seduta, svolgendo le funzioni di Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito 7, l' Avv. Annamaria Bene, che provvede alla redazione e sottoscrizione del presente atto, come previsto all'art. 9 del Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale.

Presiede il Sindaco Dott. Gregorio Pecoraro del Comune di Manduria capofila.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, sottopone al Coordinamento Istituzionale la trattazione dell'argomento sopra indicato.

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

VISTA la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 novembre 2000, n. 328, che individua il "piano di zona dei servizi socio – sanitari" come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio – sanitario con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio – sanitari sul territorio di riferimento;

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" che all'art. 9 prevede che la Regione Puglia approvi il Piano Regionale delle Politiche Sociali su base triennale e con questo provveda al riparto delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo Nazionale Non Autosufficienza e del Fondo Globale Socioassistenziale, per le relative annualità di competenza, al fine del finanziamento dei Piani Sociali di Zona di tutti gli ambiti territoriali pugliesi;

PRECISATO CHE

- il Piano Sociale di Zona di durata triennale è definito dai Comuni singoli o associati, d'intesa con le Aziende sanitarie locali (ASL), sulla base delle indicazioni del Piano regionale e con la piena partecipazione, ai sensi dell'aia. 4, co. 2, lett. c) della L.R. 19/2006, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, gli ordini e le associazioni professionali, le associazioni di categoria, le associazioni delle famiglie e degli utenti, che, attraverso forme di concertazione, concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del Piano;

- il Piano Sociale di Zona definisce il sistema locale degli interventi e dei servizi sociali garantendo, tra l'altro, gli obiettivi strategici e le priorità d'intervento, nonché gli strumenti e le risorse per la loro realizzazione; le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie strutturali e professionali e i requisiti di qualità;

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 353 de1 14.03.2022 e stato approvato il *V Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022-2024*;

- con Deliberazione n. 16 del 06.05.2022 il Coordinamento Istituzionale ha data avvio al percorso di programmazione partecipata per la definizione del V Piano Sociale di Zona 2022/24.

RILEVATO CHE al fine di completare il percorso di costruzione e successiva approvazione del Piano Sociale si rende necessario definire l'assetto istituzionale ed organizzativo, mediante l'adozione dello schema di convenzione per la gestione associata;

DATO ATTO CHE per le finalità di cui sopra la Regione Puglia ha trasmesso a tutti gli Ambiti Territoriali un modello di schema di convenzione per la gestione associata di funzioni e servizi socio-assistenziali da adattare in base alle esigenze e specificità del territorio di riferimento e che lo stesso è stato acquisito da questo Ente il 07.06.2022 con prot. n. 27173;

CONSIDERATO CHE

- è intendimento di questo Ambito procedere alla costituzione di un Consorzio intercomunale per la gestione delle funzioni e dei servizi sociali ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000 per come attinto dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, lett. g) della Legge n. 33 del 15 marzo 2017 ma che, nelle more della predisposizione di tutti gli atti propedeutici alla costituzione del Consorzio ex art. 31, si rende necessario, al fine di assicurare l'erogazione dei servizi di Ambito dotando il predetto organismo della necessaria programmazione sociale e finanziaria, dover procedere nel solco già avviato della gestione associata;

- occorre adottare apposito schema di convenzione per la Gestione Associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali ex art. 30 TUEL;

PRESO ATTO CHE tale Convenzione, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, dovrà essere approvata in schema dai Consigli Comunali di tutti i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale prima della celebrazione della Conferenza dei Servizi per l'approvazione del nuovo Piano Sociale di Zona 2022/2024;

ATTESO CHE

- la definizione dell'assetto istituzionale dell'Ambito e necessaria per l'approvazione del Piano Sociale di Zona 2022/24;
- è volontà condivisa dei Comuni confermare anche per i1 triennio 2022/24 (o fino al completamento dell'iter amministrativo utile per la costituzione di un Consorzio) il modello della gestione associata per mezzo di convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, confermando il Comune di Manduria quale ente capofila dell'Ambito;

ESAMINATO l'allegato schema di convenzione ex art. 30 D. Lgs. ii. 267/2000 "PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2022-2024 DELL'AMBITO TERRITORIALE TA/7;

Uditi gli interventi dei presenti;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) **DI PRENDERE ATTO** di quanto esposto in parte narrativa e, per l'effetto, definire l'assetto istituzionale dell'Ambito Territoriale Sociale TA/7 assumendo come modello la gestione associata mediante convenzione

ex art. 30 del D.lgs. 267/2000, confermando il Comune di Manduria quale ente capofila dell'Ambito;

2) **DI ADOTTARE** l'allegato schema di convenzione "PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2022-2024 DELL'AMBITO TERRITORIALE TA/7;

3) **DI DARE ATTO** che le somme di compartecipazione a carico dell'Ente sono stimate sulla base del dato storico e suscettibili di aggiornamento;

4) **DI DARE ATTO** che la convenzione di cui al precedente punto 2) avrà durata triennale ovvero durata inferiore allorquando, prima della scadenza del triennio, sarà formalizzata la costituzione del Consorzio ai sensidell'art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000 per come attinto dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, lett. g) della Legge n. 33 del 15 marzo 2017, quale forma alternativa di gestione associata;

5) **DI INVITARE** i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale di Manduria ad approvare, nei rispettivi Consigli Comunali, lo schema di Convenzione in argomento;

6) **DI CONFERIRE** mandato all'Ufficio di Piano di predisporre il nuovo Piano sociale di zona e tutti i suoi allegati, curando altresì gli adempimenti previsti dal Piano Regionale e dalla normativa vigente e connessi all'approvazione del PdZ 2022/2024;

7) **DI CONFERMARE** quale Responsabile dell'Ufficio di Piano l'Avv. Annamaria Bene;

8) **DI RENDERE**, con voto unanime e separato, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Verbalizzante
Avv. Annamaria Bene

Il Presidente del Coordinamento Istituzionale
Dott. Gregorio Pecoraro

Il presente atto è stato affisso oggi_____all'Albo Pretorio online e vi rimarrà pubblicato perquindici giorni consecutivi.

Manduria, _____

Il Segretario Generale Dott.ssa
Maria Eugenia Mandurino

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal_____al_____(art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000) senza opposizioni.

Manduria, _____

Il Segretario Generale

_____

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI EDEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2022-2024 DELL'AMBITO TERRITORIALE DI MANDURIA -PROV. TARANTO

(*ex* art. 30 D. Lgs. n. 267/2000)

in attuazione della Del. G.R. n. 353 del 14.03.2022 di approvazione del V Piano Regionale Politiche Sociali 2022-2024 e della L. R. n. 19/2006 es.m.i.

L'anno **2022** (duemilaventidue) del mese di Agosto alle ore_, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze del **Comune diManduria**, quale Comune Capofila dell'Ambito territoriale, sono presenti:

- **l'Amministrazione Comunale di Manduria,** rappresentata dal Sindaco,_____
- **l'Amministrazione Comunale di Avetrana,** rappresentata dal Sindaco,_____
- **l'Amministrazione Comunale di Fragagnano**, rappresentata dal Sindaco,_____
- **l'Amministrazione Comunale di Lizzano,** rappresentata dal Sindaco,_____
- **l'Amministrazione Comunale di Maruggio,** rappresentata dal Sindaco,_____
- **l'Amministrazione Comunale di Sava,** rappresentata dal Sindaco,_____
- **l'Amministrazione Comunale di Torricella,** rappresentata dal Sindaco, _____ _____

PREMESSO

- che la Regione Puglia ha approvato la **Legge Regionale 10.07.2006, n.19** (pubblicata sul B.U.R.P.

n. 87 del 12.07.2006) *"Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia"*, al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e della Legge n. 328 dell'08.11.2000;

- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il **"Piano di Zona"** quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un **sistema a rete** dei servizi sul territorio di riferimento, definito **ambito territoriale**;

- che con la **Del. G.R. n. 353 del 14/03/2022** (pubblicata su BURP n. 40 del 05/04/2022)la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n. 19/2006 e s.m.i., ha approvato il **VPiano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS) 2022-2024**;

- che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;

- che i Comuni, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 19/2006, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che nell'esercizio delle predette

funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti organizzativi e gestionali più funzionali alla gestione della rete dei servizi, alla spesa e al rapporto con i cittadini e concorrono alla programmazione regionale;

- che è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie e per l'inclusione sociale attiva e il contrasto alle povertà, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;

- che gli enti sottoscrittori della presente convenzione hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano Sociale di Zona dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, mediante:

a) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di Manduria,che opera quale **Comune capofila** in luogo e per conto degli enti deleganti;

b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato **Coordinamento Istituzionale**;

c) la costituzione di un Ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato **Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale**;

- che i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della presenteConvenzione:

- **l'Amministrazione Comunale di Manduria**,con Del. C.C. n._____del _____
- **l'Amministrazione Comunale di Avetrana**, con Del. C.C. n._____del _____
- **l'Amministrazione Comunale di Fragagnano**, con Del. C.C. n. _____del_____
- **l'Amministrazione Comunale di Lizzano**, con Del. C.C. n_____ del _____
- **l'Amministrazione Comunale di Maruggio**, con Del. C.C. n_____del _____
- **l'Amministrazione Comunale di Sava**, con Del. C.C. n. _____del_____
- **l'Amministrazione Comunale di Torricella**, con Del. C.C. n. _____del_____

VISTI:

- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328,
- la Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19,
- il Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4,
- Legge Regionale 14 marzo 2016 n. 3,
- il Regolamento regionale 23 giugno 2016, n. 8,
- il Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,
- il Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26,
- l'art. 1, commi 159-171, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 Tutto ciò premesso, tra gli Enti

intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Costituzione

1. I Comuni di Manduria, Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Maruggio, Sava e Torricella facenti parte

dell'Ambito Territoriale di Manduria, convengono di programmare e gestire in forma associata le funzioni, i servizi e gli interventi programmati in sede di Piano Sociale di Zona 2022/2024, in esecuzione degli indirizzi di programmazione sanciti in sede di V Piano Regionale delle Politiche Sociali approvato dalla Regione Puglia con Del di G.R n. 353/2022.

2. Le attività oggetto della presente convenzione devono essere gestite nel rispetto dei principi di sussidiarietà, omogeneità, adeguatezza, nonché di economicità, efficienza efficacia e trasparenza.

Art. 2 - Finalità

1. Finalità della presente Convenzione è lo svolgimento coordinato delle funzioni, dei servizi, delle attività e degli interventiprevisti dal Piano Sociale di Zona per il triennio 2022-2024, al fine di svolgere in modo coordinato la funzione amministrativa relativa alla gestione associata dei servizi in esso previsti.

2. L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi e dei servizi previsti dal Piano Sociale di Zona 2022-2024, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità e l'unitarietà di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari di propria competenza, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio.

In particolare, con la presente Convenzione, viene determinata la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art.3.

3. L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere, in ogni caso, a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 3 - Oggetto

1. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto:

- l'esercizio coordinato della funzione sociale tra tutti i Comuni che compongono l'Ambito Territoriale Sociale;
- la gestione in forma associata, su base di Ambito, dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali. A tal fine, per la gestione degli stessi, la presente convenzione stabilisce:
  - modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali su base di Ambito, nonché conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
  - la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e logistiche a disposizione per le attività oggetto del presente atto, come definite nel Piano Sociale di Zona 2022-2024.

2. Il <u>soggetto titolare e responsabile,</u> per la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali è il Comune Capofila, per il tramite degli organi associativi: il Coordinamento Istituzionale e l'Ufficio di Piano, salvo che non sia diversamente specificato.

Art. 4 – Principi fondamentali

1. La costruzione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali deve essere fondato sul riconoscimento condiviso, da parte dei Comuni associati, dei seguenti principi generali:

- la leale collaborazione degli Enti agli organismi associativi previsti con la presente Convenzione;
- il rispetto delle prescrizioni regionali, così come esplicitate dal Piano Regionale delle Politiche sociali 2022-2024, approvato con Del. G.R. n 353 del 14/03/2022, con riferimento prioritario ai livelli essenziali delle prestazioni sociali, e alla promozione delle "azioni di potenziamento" individuate nella programmazione nazionale, agli obiettivi di servizio di valenza regionale, agli ulteriori bisogni specifici territoriali individuati come prioritari a livello di Ambito, al rafforzamento dell'apparato tecnico amministrativi di gestione operativa del Piano Sociale di Zona, mediante l'istituzione e la strutturazionedi un Ufficio di Piano dotato di tutte le professionalità minime così come prescritte in sede di Piano regionale delle Politiche Sociali;
- il mantenimento della spesa sociale comunale consolidata complessiva, come rilevata con riferimento alle annualità del triennio 2018 - 2020;
- la garanzia dell'equità nell'accesso e nella compartecipazione ai servizi e agli interventi a favore di tutti i residenti dell'Ambito, tramite l'applicazione del Regolamento unico di accesso e compartecipazione utenti al costo dei servizi e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
- l'omogeneizzazione delle procedure e delle regole di organizzazione dei servizi e interventi sociali integrati, anche attraverso Regolamenti di Ambito già vigenti;
- la promozione della partecipazione delle forme organizzate di cittadinanza sociale e di tuteladei diritti dei cittadini alla programmazione, attuazione e verifica periodica del Piano sociale di zona, con specifico riferimento alla costituzione e alla piena operatività della Cabina di Regia di Ambito territoriale e alla costituzione del tavolo di programmazione partecipata (denominato Rete per l'inclusione e la protezione sociale di Ambito territoriale) quale principale organismo di concertazione territoriale.

Art. 5. - Obiettivi

1. L'associazione come definita e regolamentata dal presente atto è, fra l'altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a. favorire la formazione del sistema locale di intervento fondato su servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;

c. assicurare la piena adesione ai principi generali e ai vincoli di programmazione sociale integrata, indicati dal PRPS 2022-2024 approvato con Del. G.R. n 353 del 14/03/2022;

d. rafforzare le funzionalità dell'Ufficio di Piano e delle equipe multiprofessionali previste dalla normativa vigente e dagli Accordi approvati in Conferenza Stato - Regione, nonché prevedere iniziativedi formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;

e. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;

f. garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimentoo di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Art. 6 - Durata

1. La durata della Convenzione è stabilita in anni 3 (tre), a decorrere dalla data di stipula della stessa e, comunque, fino al completamento dell'iter amministrativo di costituzione del Consorziointercomunale per la gestione delle funzioni e dei servizi sociali ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 per come attinto dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, lett. g) della Legge n. 33 del 15 marzo 2017 .
2. Fino al completamento delle attività previste dal Piano Sociale di Zona, qualora non si sia ancora adottata la forma di gestione del Consorzio, la presente convenzione s'intende tacitamente prorogata. Sino alla redazione del successivo Piano Sociale di Zona la presente Convenzione si intende tacitamente prorogata.

2. La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art.18 della Convenzione.

Art. 7 - Comune Capofila

1. Gli enti convenzionati individuano il Comune di Manduria quale Comune Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale.
2. Al Comune Capofila è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche, complessivamente assegnate agli obiettivi settoriali del Piano Sociale di Zona, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle deliberazioni adottate dal Coordinamento Istituzionale e alla normativa nazionale e regionale vigente.
3. Il Comune Capofila si configura quale ente strumentale dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione dei Comuni.
4. Al Comune Capofila, per far fronte a tutte le attività gestionali connesse all'attuazione del Piano di Zona, è garantito il necessario supporto tecnico ed amministrativo per il tramite dell'Ufficio di Piano.

Art. 8 - Funzioni del Comune Capofila

1. Il Comune Capofila, in attuazione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale e per il tramite esclusivo dell'Ufficio di Piano, svolge le seguenti funzioni:

- approva in via definitiva il Piano Sociale di Zona e i Regolamenti di Ambito, adottati dal Coordinamento Istituzionale;
- promuove le attività di ascolto, programmazione partecipata e concertazione, necessarie per lastesura del piano e la definizione dei Regolamenti di Ambito;
- adotta tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizie degli interventi previsti nel Piano di Zona;
- gestisce le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona;
- adotta e da applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socioassistenziali, in modo conforme alle decisioni del Coordinamento Istituzionale;
- esercita ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni, con Enti del Terzo Settore o con organizzazioni private e profit;
- verifica ed assicura la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- provvede ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano di Zona e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte delCoordinamento Istituzionale;

- rappresenta presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona.

2. Il Sindaco del Comune Capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

3. Il Comune Capofila, per il tramite dell'Ufficio di Piano, controlla e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale e pone in essere le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e il partenariato sociale.

4. Il Comune Capofila, per il tramite dell'Ufficio di Piano, assume i seguenti obblighi nei confronti di tutti i Comuni dell'Ambito:

1) trasmette copia delle delibere del Coordinamento Istituzionale, dei regolamenti e degli atti adottati in seno al Coordinamento Istituzionale;

2) istituisce e coordina la Cabina di Regia dell'Ambito territoriale per l'attuazione del Piano Socialedi Zona;

3) istituisce e coordina la Rete per l'inclusione e la protezione sociale di Ambito territoriale;

4) elabora, su richiesta degli enti convenzionati, una o più relazioni tecniche sullo stato di attuazione del Piano di Zona dell'Ambito, relativamente a:

a) utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al territorio;

b) efficacia delle azioni realizzate;

c) qualità dei processi di partecipazione attivati;

d) raggiungimento dei parametri di copertura dei servizi rispetto ai relativi bisogni sociali.

5. Il Comune Capofila provvede altresì, una volta l'anno, per il tramite del Coordinamento Istituzionale, alla realizzazione di uno specifico incontro pubblico, finalizzato all'illustrazione della Relazione Sociale di Ambito, favorendo il più ampio coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti che hanno concorso alla formazione del Piano Sociale di Zona.

Art. 9 - Coordinamento Istituzionale

1. Il Coordinamento Istituzionale è l'organo di indirizzo, di direzione e di rappresentanza politico-istituzionale dei Comuni dell'Ambito Territoriale. Esso ha il compito di

- definire le modalità gestionali e le forme organizzative più idonee per il funzionamento dell'Ambito,
- stabilire forme e strategie di collaborazione con l'ASL - finalizzate agli interventi e prestazioni sociosanitarie, così come previsti nei LEA (DPCM 12 gennaio 2017 e s.m.i.), con la Provincia/Città Metropolitana, e con gli altri attori sociali, pubblici e privati,
- coordinare l'attività di programmazione dell'Ambito territoriale,
- promuovere e favorire forme stabili di partecipazione del partenariato economico e sociale,
- facilitare i processi di integrazione riguardanti tutte le politiche d'intervento territoriali,
- approvare i monitoraggi sugli stati di attuazione e le rendicontazioni finanziarie del Piano Sociale di Zona.

2. Al Coordinamento Istituzionale spetta la cura di tutte le fasi relative all'approvazione e attuazione del Piano di Zona.

3. Del Coordinamento Istituzionale fanno parte i Sindaci e/o gli Assessori alle Politiche Sociali o Consigliere comunale specificamente delegato di ciascun Comune associato, che si fanno garanti, ciascuno per il proprio ente di appartenenza, della presa d'atto dei provvedimenti adottati in seno al Coordinamento istituzionale ed approvati dal Comune Capofila, nonché della relativa e coerente attuazione a livello comunale delle decisioni assunte.

4. Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale partecipa, su espresso invito, il Direttore Generale della ASL, ovvero il Direttore del Distretto socio-sanitario o altro delegato, quando necessario al fine

di favorire l'integrazione delle politiche sociali con quelle sanitarie; la partecipazione del Direttore Generale della ASL, ovvero il Direttore del Distretto socio-sanitario o altro delegato, è necessaria in quanto concorre formalmente alla assunzione delle decisioni con riferimento alle scelte connesse agli indirizzi in materia di interventi e prestazioni sociosanitarie così come previsti nei LEA (DPCM 12 gennaio 2017) e dalla normativa nazionale e regionale vigente. Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale partecipa inoltre, su espresso invito, un rappresentante della Provincia/Città Metropolitana, ove rilevante per la decisione su aspetti inerenti la progettazione e organizzazione di servizi sovra-ambito a cui concorra la Provincia/Città Metropolitana medesima.

5. Più in generale possono partecipare al Coordinamento Istituzionale, su invito dei Comuni, anche altrisoggetti pubblici, ove interessati alla realizzazione della rete dei servizi.

6. Il funzionamento del Coordinamento Istituzionale è regolamentato da un Disciplinare di funzionamento, approvato dallo stesso Coordinamento.

Art. 10 - Ufficio di Piano

1. Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, *ex* art.30, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000, un Ufficio comune (*o Ufficio unico*) denominato Ufficio di Piano, quale organo strumentale di gestione, tecnico-amministrativo-contabile, dei Comuni associati per la realizzazione del sistema integrato di welfare, diretto, sotto il profilo politico-istituzionale, dal Coordinamento Istituzionale di Ambito.

2. L'Ufficio di Piano è diretto dal Responsabile dell'Ufficio di Piano ed è dotato delle risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso, assunte con contratto di lavoro a tempo pieno (full time) interamente dedicato. Compongono, pertanto, l'Ufficio di Piano di Ambito, le unità di personale che presidiano le seguenti funzioni:

- n. 1unità con responsabilità della funzione di programmazione e progettazione;
- n. 1 unità con responsabilità della funzione di gestione tecnica e amministrativa;
- n. 1 unità con responsabilità della funzione finanziaria e contabile.

3. L'Ufficio di Piano, quale Ufficio comune dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito, ed organo tecnico-strumentale della medesima, cura l'attuazione del Piano Sociale di Zona e ha le seguenti competenze:

- predisporre gli atti per l'organizzazione e l'affidamento dei servizi, e la conseguente gestione delle procedure individuate;
- predisporre, con il supporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, i progetti per l'attuazione del Piano di Zona;
- predisporre le intese e gli atti finalizzati a realizzare il coordinamento delle azioni riferibili al Piano di Zona;
- organizzare, attraverso la rete del Segretariato Sociale di Ambito ed il Servizio Sociale Professionale di Ambito, la raccolta delle informazioni e dei dati presso tutti i soggetti attuatori dei servizi, al fine di realizzare il sistema di monitoraggio e valutazione;
- predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione da parte del Comune Capofila, custode e affidatario del Fondo Unico di 'Ambito;
- assicurare una interlocuzione unitaria e una rendicontazione periodica agli Uffici Regionali sull'attuazione del PSdZ e gli adempimenti connessi, ivi incluse la restituzione dei debiti informativi;
- elaborare, con l'apporto tecnico del Servizio Sociale Professionale di Ambito, proposte, indicazioni e suggerimenti, da rivolgersi al Coordinamento Istituzionale, in tema di iniziative di

formazione e aggiornamento degli operatori, di gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona;

- relazionare periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al Coordinamento Istituzionale sullo stato di attuazione del Piano di Zona, con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale;
- esercitare le attività di controllo e vigilanza sui servizi e sulla uniforme applicazione dei Regolamenti unici di Ambito.

4. L'Ufficio di Piano, inoltre, è responsabile delle seguenti attività:

1. promozione, con l'apporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, dei processi diintegrazione tra i servizi istituzionali e le realtà locali interessate dal Piano Sociale di Zona;
2. coinvolgimento, con il supporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, dei soggettipubblici e privati operanti nel campo delle politiche sociali in tutte le fasi di lavoro;
3. supporto all'azione coordinata degli Uffici Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito, in relazione alle finalità e agli obiettivi del Piano Sociale di Zona;
4. predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti a valenza sovracomunale, incluse leattività di segreteria e di amministrazione;
5. predisposizione ed emissione di tutti gli atti di gestione finanziaria, in particolare di quelli necessari per la gestione corrente dell'Ufficio di Piano medesimo (spese per il funzionamento, per l'acquisto di beni strumentali e di beni di consumo etc);
6. aggiornamento periodico del Piano Sociale di Zona e progettazione di dettaglio, con l'apporto tecnico del Servizio Sociale Professionale di Ambito, in applicazione degli indirizzi regionali e/o di specifiche esigenze territoriali;
7. svolgimento, con il supporto del Segretariato Sociale Professionale di Ambito, di azioni informative, pubblicitarie e di sensibilizzazione per amministratori, operatori sociali e sanitari, scuole, famiglie, cittadini, etc.;
8. coordinamento della Cabina di Regia per l'Attuazione del Piano Sociale di Zona;
9. coordinamento della Rete per l'inclusione e la protezione sociale di Ambito territoriale.

5. All'Ufficio di Piano partecipa, in rappresentanza della Azienda Sanitaria, e con specifico riferimento alle attività di interesse e competenza, il Coordinatore socio-sanitario, di cui all'art. 14 della Legge Regionale 3 agosto 2006, n. 25, nonché, per le attività connesse alla gestione dei servizi sovra-ambito, espressamente assegnate alle Province, anche una unità tecnica con specifiche competenze del Servizio Sociale della Provincia.

6. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, il funzionamento dell'Ufficio di Piano è disciplinato da un Regolamento di funzionamento, adottato dal Coordinamento Istituzionale.

7. La disciplina degli oneri per il funzionamento dell'Ufficio di Piano è prevista nel Regolamento per la Gestione Contabile del Piano di Zona.

Art. 11 - Responsabile dell'Ufficio di Piano

1. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato dal Coordinamento Istituzionale ed assume la responsabilità del funzionamento dello stesso ufficio, di cui è componente così come previsto dall'art. 10 della presente Convenzione, assolvendo a tutte le funzioni di direzione e coordinamento dello stesso.

2. Il Responsabile potrà essere scelto anche al di fuori della dotazione organica degli enti convenzionati, in base alle disposizioni contenute nell'art. 110 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 12 - Competenze del Responsabile dell'Ufficio di Piano

1. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano ha funzioni di rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con i soggetti esterni e sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. In particolare:

a. assicura, su tutto il territorio dell'Ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;

b. è responsabile dell'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano;

c. è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi,delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Coordinamento Istituzionale;

d. partecipa di diritto alla Cabina di regia regionale per il confronto e monitoraggio della governance.

2. Il Responsabile deve, inoltre, porre particolare cura affinché l'attività dell'Ufficio di Piano sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 5 della presente Convenzione per la Gestione Associata, declinati nei Piani sociali di zona, secondo la programmazione elaborata.

3. Al Responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dal Coordinamento Istituzionale.

4. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, inoltre:

a) attribuisce compiti ed obiettivi al personale dell'ufficio e ne valuta le performances;

b) dà esecuzione alle determinazioni del Coordinamento Istituzionale;

c) fissa mensilmente, per la programmazione, il calendario delle attività dell'Ufficio di Piano;

d) assume l'onere, nei confronti del Coordinamento Istituzionale, di redigere periodicamente, su richiesta,*report* di analisi e di rendicontazione, anche economica, dell'attività svolta, e di compilare annualmente una relazione tecnica concernente i risultati conseguiti.

Art. 13 - Scambio di informazioni

1. Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

2. Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, ridistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici degli Enti sottoscrittori, che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del Piano di Zona, dovrà essere comunicata immediatamente al Coordinamento Istituzionale.

Art 14 – Comune Capofila – Sede e Privacy

1. La Sede legale dell'Ambito Territoriale Sociale e dei servizi convenzionati è ubicata presso la sede legale del Comune Capofila.

2. Il Comune Capofila è individuato quale titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati – GDPR (UE/2016/679), riconducibili al solo espletamento delle funzioni di cui alla presente convenzione.

3. Eventuali servizi, strutture e ripartizioni gestionali per l'erogazione degli interventi dell'Ambito possono essere allocati in Comuni diversi dal Comune Capofila.

Art. 15 - Impegno degli enti associati

1. Gli enti associati si impegnano al rispetto dei principi fondamentali definiti nell'art. 4 della presente Convenzione.
2. Ciascuno degli enti associati, inoltre, si impegna ad organizzare la propria struttura interna, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del Piano Sociale di Zona.
3. Gli enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, per ogni annualità, anche con riferimento alle previsioni di spesa relative ai servizi erogati e finanziati direttamente dai singoli Enti, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, come da tabella seguente:

ENTE	**Cofinanziamento del Fondo unico Ambito (almeno 100% di FNPS+FNA+FGSA)**
Comunedi Manduria	*€. 431.172,72*
Comune di Avetrana	*€. 90.462,26*
Comune di Fragagnano	*€. 72.104,68*
Comune di Lizzano	*€. 137.970,08*
Comune di Maruggio	*€. 75.577,35*
Comune di Sava	*€. 220.997,09*
Comune di Torricella	*€. 59.640,54*

4. Gli Enti associati, inoltre, si impegnano ad assegnare all'ambito le risorse umane e strumentali necessarie al corretto funzionamento dello stesso, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi e nell'attuazione del Piano Sociale di zona.

Art. 16 - Rapporti finanziari

1. I Soggetti sottoscrittori metteranno a disposizione risorse finanziarie, definite dal PRPS 2022-2024, e nei limiti della disponibilità dei rispettivi bilanci, per la realizzazione degli interventi sui quali hanno convenuto.
2. In particolare tali risorse sono:

- le risorse proprie dei Comuni assegnate alla gestione dell'Ambito territoriale;
- i finanziamenti provenienti dal Fondo Globale Socio-Assistenziale Regionale, dal Fondo Nazionale per le politiche sociali, dal Fondo Povertà - quota servizi e dal Fondo Nazionale non Autosufficienza, così come ripartiti con il Piano Regionale delle Politiche Sociali;

- ogni altro finanziamento nazionale e/o regionale assegnato dalla normativa vigente alle competenze degli Ambiti territoriali;
- le risorse della ASL previste nell'Accordo di programma sottoscritto con gli Ambiti territoriali, anche in attuazione del Piano di intervento territoriale finanziato dal PAC/Programma nazionale servizidi cura agli anziani non autosufficienti
- gli eventuali finanziamenti provenienti dall'Unione Europea a titolarità regionale;
- eventuali disponibilità finanziarie provenienti da fondazioni, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, imprese sociali, altri soggetti privati, nonché dalla compartecipazione finanziaria al costo delleprestazioni da parte degli utenti.

3. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione,al termine di ciascun esercizio finanziario.
4. Il rendiconto delle attività finanziate, in attuazione del Piano di Zona, è approvato dal Coordinamento istituzionale e trasmesso agli enti convenzionati, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 17 – Clausola compromissoria

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i comuni anche in caso di difforme econtrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria con atto del coordinamento istituzionale.
2. In mancanza di accordo, qualsiasi controversia tra le parti, che sulla base dell'ordinamento vigente almomento della sua insorgenza può essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due.
3 In caso di disaccordo, il terzo arbitro con funzioni di Presidente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Taranto su richiesta dei due arbitri e/o della parte più diligente.
4. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Ente locale, per gli stessi motivi, più Enti locali, questi nomineranno congiuntamente il loro arbitro per la definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.
6. Nell'ipotesi in cui una parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, decorsi inutilmente dieci giorni dall'invito rivolto a mezzo PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può chiedere al Presidente del Tribunale di Taranto di provvedere a tale nomina.
7 Ove le parti contendenti siano tre o più, il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri, tutti nominati di comune accordo dalle parti stesse o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Taranto su istanza della parte più diligente, il quale designerà tra essi arbitri, il Presidente del Collegio.

Art. 18 - Recesso

1. Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, debitamente motivato, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo posta elettronica certificata, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare e dell'annualità finanziaria, fermo restando l'obbligo al rispetto delle previsioni normative, nazionali e regionali, in materia di gestione associata dei servizi.

2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano, pertanto, a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art. 19 - Scioglimento della convenzione

1. La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza:

a) nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrato il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento;

b) al momento della costituzione della forma associativa del consorzio allorquando la stessa venga formalizzata prima della naturale scadenza della presente convenzione.

Art. 20 - Spese contrattuali

1. Le spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131/1986, sono da ripartirsi in parti uguali. Il Comune capofila provvederà al versamento di quanto dovuto, con oneri a carico del Fondo Unico di Ambito.

Art. 21 - Modifica e/o integrazione

1. La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità, con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed, in particolare, al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto.

*Comune di Manduria*_____

*Comune di Avetrana*_____

*Comune di Fragagnano*_____

*Comune di Lizzano*_____

*Comune di Maruggio*_____

*Comune di Sava*_____

*Comune di Torricella*_____